

legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.

Ricordo che nella seduta del 17 giugno si è conclusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

Onorevoli colleghi, vi ricordo che avranno luogo immediatamente le votazioni.

**(Esame di una questione pregiudiziale – A.C. 1696-B)**

**PRESIDENTE.** Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 1696-B sezione 1*).

A norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata da uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti. Potrà intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.

L'onorevole Bressa ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Signor Presidente, l'articolo 5 del disegno di legge in esame affronta un problema serio: il tentativo di sistemare la posizione di un gruppo di dipendenti della pubblica amministrazione che per una serie, successiva negli anni, di mancati interventi legislativi, si trova a patire una condizione sostanzialmente non di equità rispetto ad altre posizioni che, nel corso di questi anni, sono state in qualche modo sanate.

Ancora una volta, tuttavia – e nella discussione nel merito del provvedimento avremo occasione di verificarlo a più riprese, anche per le modifiche apportate al disegno di legge stesso dal Senato –, si è scelta la strada sbagliata che non garantirà la soluzione del problema.

Per quale ragione affermo ciò? Si è scelta infatti la strada di ricorrere ad un concorso riservato agli interni. È noto da tempo che la Corte costituzionale ha sempre sanzionato in maniera negativa e costante nel corso di questi anni, tutti gli interventi che prevedevano il ricorso a corsi con posti riservati agli interni, in quanto tale procedura entrava in contrasto con gli articoli 51, 3 e 97 della Costituzione, laddove sono sanciti i principi costituzionali di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Vi è poi una questione estremamente significativa ed importante: il 9 maggio di quest'anno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 194, entrava nel merito di un provvedimento sostanzialmente identico a quello che abbiamo all'esame oggi e rispetto al quale siamo chiamati ad esprimere un voto.

Nella sentenza n. 194 del 2002 – l'eccezione di costituzionalità era stata sollevata dal TAR del Lazio relativamente ad un concorso del Ministero dell'economia e delle finanze – la Corte costituzionale, per quanto riguarda le considerazioni in diritto, dice in maniera esplicita che stabilire «che soltanto il 30 per cento dei posti disponibili possono essere attribuiti a coloro che non sono già dipendenti dell'amministrazione finanziaria, derogherebbe ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, che riguarderebbe anche la fattispecie in esame, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali della parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione)». È ben vero che in questo caso non si tratta del 70, bensì del 50 per cento, ma il principio è identico! È il principio del concorso interno che viene messo in discussione, non il fatto che in un concorso pubblico vi possa essere una riserva per personale interno alla pubblica amministrazione.

Non solo. Le considerazioni nel merito della Corte costituzionale, da questo punto di vista, sono ancora più chiare e più definitive. La sentenza n. 194 del 9 maggio

di quest'anno (e, quindi, il Governo, a maggior ragione, doveva porsi questo problema) dice : « La previsione, nella disciplina censurata, non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno, riservato ai dipendenti dell'amministrazione per una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata » ... « appare pertanto irragionevole e si pone in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione ».

La questione pregiudiziale che abbiamo presentato ricalca né più e né meno gli argomenti della sentenza della Corte costituzionale, ripeto, del 9 maggio ultimo scorso. Come può il Governo, il 19 giugno, a poco più di un mese di distanza da questa pronuncia della Corte, proporci un articolo che prevede le stesse modalità che sono state più volte censurate della Corte e, da ultimo, poco più di un mese fa ? Qual è la logica che presiede a questo atteggiamento del Governo ? Credo che il Governo abbia fatto bene a porsi il problema di risolvere tale annosa questione ed io condivido questo spirito di voler mettere la parola « fine » ad una sostanziale ingiustizia perpetrata nei confronti di alcuni dipendenti pubblici. Ma per quale ragione imboccare la strada sbagliata ? Qual è la logica che ha soccorso il Governo ? Come si giustifica la protervia di non voler cambiare norme rispetto alle quali potrebbe non solo esserci il concorso di tutto il Parlamento, ma che potrebbero determinare la soluzione di un problema che è attesa da tempo, da molti pubblici dipendenti ?

Questo atteggiamento del tutto incomprensibile del Governo forse si giustifica con la volontà di approvare rapidamente questo provvedimento, perché, quanto prima verrà approvato, tanto prima scatterà il sistema di *spoils system*. Comunque, vedremo, discutendo nel merito, che non sarà nemmeno tanto semplice riuscire a « spoliare » la pubblica amministrazione, secondo gli intendimenti dichiarati o non dichiarati (o dichiarati attraverso lettere riservate interne ai membri di questo Governo e di questa maggioranza).

Invito il Governo — anche perché avremo occasioni di discutere altre questioni di merito di questo provvedimento che non reggono — a riflettere, ad accogliere questa questione pregiudiziale, a riformulare la norma, a rivedere alcune incongruità contenute nel provvedimento per consentire al Parlamento, almeno una volta, di approvare una legge che poi possa essere anche applicata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Amici, alla quale ricordo che ha cinque minuti di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, l'illustrazione fatta poc'anzi dal collega Bressa mi esime dall'entrare nel merito di alcuni elementi che egli ha già sottolineato con grande lucidità. Vorrei soffermarmi soltanto su due aspetti.

La pregiudiziale che abbiamo presentato è relativa, non solo ad alcuni lesivi principi di ordine costituzionale (gli articoli 51, 3 e 97), ma, soprattutto, perché nella volontà — mostrata nel corso delle discussioni che abbiamo svolto con il Governo — di sanare elementi di ingiustizia per alcuni dipendenti, è stata scelta la strada, non tanto della riserva di posti in un concorso pubblico, quanto quella della norma del concorso interno. Tale concorso — è del tutto evidente per i colleghi che di questi argomenti si intendono — riguarda le carriere interne della pubblica amministrazione e, proprio per questo motivo, può diventare lesivo della qualità di trattamento di cui parlava il collega Bressa.

La questione pregiudiziale sollevata invita il Governo a riformulare queste norme, al fine di evitare che tutto ciò avvenga per via interna nella pubblica amministrazione (il problema non riguarda la riserva dei posti nei concorsi in generale), per confermare ampiamente l'idea che il concorso pubblico rappresenti la possibilità concreta di esaminare i meriti e le competenze di chi vi accede. È un problema di uguaglianza nell'accesso, di qualità di trattamento e, proprio per questo, l'invito rivolto dal collega Bressa (che

anch'io faccio, annunciando il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra) è di riflettere attentamente su questa pregiudiziale che solleva questioni di merito ma anche di buon senso generale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Oricchio, al quale ricordo che cinque minuti di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

**ANTONIO ORICCHIO.** Signor Presidente, sul finire della discussione che si è svolta in quest'aula, quando abbiamo approvato, il provvedimento al nostro esame, in prima lettura alla Camera, è stato fatto spesso riferimento al problema relativo alle questioni pregiudiziali di costituzionalità ed io stesso (mi rivolgo a chi ricorda quel dibattito) ho sollevato il problema che non si possono sempre individuare profili di incostituzionalità in qualunque provvedimento che va ad innovare l'assetto della pubblica amministrazione, anche in ossequio degli impegni che la maggioranza ed il Governo hanno nei confronti degli elettori in materia di una nuova regolamentazione della pubblica amministrazione.

Puntualmente, fin dalla discussione sulle linee generali svoltasi lo scorso lunedì, l'attenzione è caduta su un elemento d'illegittimità costituzionale di questo provvedimento. Per noi sono infondate le prospettazioni d'incostituzionalità sotto vari profili e motivi.

Innanzitutto, la sentenza n. 194 del 2002 della Corte costituzionale — precedentemente citata dal collega Bressa in alcune sue parti — ci sembra debba essere ricostruita con maggiore attenzione, per la verità e per quello che la sentenza dispone, non per ciò che le vogliamo far disporre.

Bisogna ricordare, a questo proposito, che la sentenza è stata emessa dalla Corte costituzionale a seguito di ordinanza di rimessione del TAR Lazio, avutasi nel corso di giudizio promosso dalla Dirstat, per effetto di alcuni decreti dirigenziali e direttoriali riguardanti le procedure di riqualificazione del personale del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, a sensi dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 599.

Eravamo di fronte — è bene sottolinearlo in questa sede — ad una normativa che prevedeva una riserva del 70 per cento dei posti vacanti al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, realizzando, in tal modo, secondo la prospettazione dei ricorrenti che ne avevano eccettuato l'illegittimità costituzionale, una vera e propria cooptazione verso l'alto di questi ultimi dipendenti. Abbiamo, quindi, visto come si muovevano i Governi precedenti, con quale tipo di concorsi e di riserve di posti.

Vediamo, invece, cosa dispone il disegno di legge che verosimilmente approveremo in seconda lettura nella giornata di oggi. Con questo disegno di legge non facciamo per nulla una modifica riguardante il 70 per cento dei posti. Va, infatti, evidenziato — ricordando anche i lavori preparatori al Senato — che, nella competente Commissione del Senato, il 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo presentatore ora dell'emendamento 5.10, per il quale è stata sollevata la questione di incostituzionalità, precisava testualmente che tale proposta governativa era volta a stabilire una soglia, ai fini dell'inquadramento nella seconda fascia di nuovi dirigenti, ma non a prevedere una riserva assoluta e fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti medesimi.

La quota del 50 per cento, introdotta dal Senato nell'articolo 5, non costituisce, infatti, una percentuale di riserva per la copertura. Pertanto, a prescindere dall'esatta ricostruzione della valenza della sentenza della Corte costituzionale, non siamo di fronte ad una situazione analoga a quella che ha occasionato la sentenza n. 194 del 2002, per cui è del tutto insussistente l'eccezione e prospettata incostituzionalità del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Aggiungo che un'ulteriore, approfondita lettura (non di parte) della sentenza poc'anzi citata evidenzia come la Corte costituzionale sottolinei che le procedure concorsuali debbono essere ispirate ai

principi di imparzialità e di buona amministrazione, in conformità agli articoli 97, 51 e 3 della Costituzione e, quindi, all'opportunità di assicurare parità di trattamento a coloro che già sono dipendenti inquadrati nei ruoli e a coloro che ancora devono esserlo; tuttavia, la suddetta sentenza della Corte costituzionale non esclude *a priori* la possibilità di un ricorso eventuale, così com'è previsto da questo disegno di legge, alle riserve di posti: lo esclude soltanto nel momento in cui diventa irragionevole la percentuale di posti riservati, in modo tale da configurare non veri e propri concorsi, ma forme di cooptazione in nuove fasce di accesso alla pubblica amministrazione ed agli incarichi dirigenziali. Solo allora, quando si viola il principio di ragionevolezza nella determinazione della riserva dei posti, siamo di fronte ad un'incostituzionalità!

Ma tutto ciò non è ravvisabile nel disegno di legge in esame e, pertanto, non si può che sostenere la necessità di rigettare la questione pregiudiziale sollevata.

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Bravo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1, che tutti i gruppi parlamentari dell'Ulivo hanno sottoscritto, è dovuta al fatto che l'articolo 5 del disegno di legge in esame, modificato, sul punto, dal Senato, contempla un concorso riservato per il personale già in servizio nella pubblica amministrazione e la previsione di una percentuale di riserva nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione.

Proponendo la questione pregiudiziale, abbiamo esplicitamente dichiarato che la norma in parola non sarebbe censurabile, sotto il profilo costituzionale, se contemplasse un concorso pubblico con riserva di

posti; nel caso di specie, invece, viene previsto, pur con il limite introdotto dal Senato del 50 per cento, un concorso « riservato » ai dipendenti della pubblica amministrazione con una percentuale di posti particolarmente elevata (fino al 50 per cento) che, a nostro parere, avallato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (non riteniamo fondata, quindi, l'interpretazione offertaci poco fa dal relatore della sentenza n. 194 del 2002), si pone in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (articolo 51 della Costituzione), di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, volta a garantire la scelta dei più meritevoli (articolo 97 della Costituzione). La deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o in presenza di altri principi di rango costituzionale e noi riteniamo che tali presupposti non ricorrano nella previsione in esame.

Questi principi, come il collega Bressa ha ricordato poco fa, con ampie citazioni, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 194 del 2002 — e credo che poco rilevi il fatto che il sindacato di costituzionalità riguardasse, in quel caso, una legge che prevedeva un limite del 70 per cento dei posti, mentre, in questo caso, è previsto un limite del 50 per cento — con la quale vengono censurate le modifiche legislative volte ad introdurre procedure selettive interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, in aperta violazione dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici.

È questo il motivo per cui noi gruppi parlamentari dell'Ulivo abbiamo presentato questa questione pregiudiziale di costituzionalità ed è questo il motivo per il quale *in extremis*, perché si potrebbe anche stralciare questo articolo 5, mi viene da ammonire, con rispetto e pacatezza come sono solito fare, il Governo dicendo

che, se nessuna modifica può essere introdotta qui alla Camera a questo testo che ci proviene dal Senato, per ragioni di celere applicazione della legge sullo *spoils system*, forse questo provvedimento troverà un impedimento al primo ricorso che verrà presentato al TAR da parte di chi ne sarà interessato, alla sollevazione, di fronte al TAR, della questione incidentale di costituzionalità, alla presumibile e facilmente prevedibile dichiarazione da parte del TAR competente di non manifesta infondatezza, vista la sentenza che poco fa il collega Bressa ha letto, della questione di costituzionalità e, successivamente — è prevedibile, ma ovviamente nessuno lo può determinare, né il collega relatore né noi stessi — con la prevedibile dichiarazione di incostituzionalità, secondo la costante giurisprudenza della Corte. Infatti, questa è soltanto l'ultima di una serie di sentenze in cui la Corte costituzionale si è pronunciata al riguardo. Ricordo il dibattito appassionato che abbiamo svolto in questa Assemblea in materia di personale del CSM, proprio su una materia di carattere analogo.

Quindi, se il Governo non ha voluto accogliere le nostre osservazioni critiche, che non sono nostre, ma si basano sulla Costituzione e sulla giurisprudenza costituzionale, rischia però di avere una sorta di eterogenesi dei fini, cioè di mettere dentro a questa legge una zeppa grande come un grattacielo, che si ritorcerà contro la sua applicabilità appena ci sarà un ricorso alla giustizia amministrativa e la sollevazione di questioni incidentali di costituzionalità, come ho già detto, su cui la Corte sarà chiamata rapidamente a decidere.

Una norma di prudenza, di saggezza, di esperienza, in base alle vicende che alla Corte si sono prospettate negli ultimi anni, dovrebbe indurre ad accogliere la questione di pregiudizialità o a stralciare l'articolo 5 o a modificarlo radicalmente. Se nessuna di queste ipotesi viene accolta, credo che fra qualche mese si vedrà che noi avevamo ragione, esclusivamente con motivazioni di carattere giuridico e di carattere costituzionale, a porre la que-

stione in questa Assemblea. Per questo, invito a votare a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità che tutti i gruppi dell'Ulivo, congiuntamente, hanno proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	430
<i>Votanti</i> .....	429
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	215
<i>Hanno votato sì</i> .....	185
<i>Hanno votato no</i> ..	244).

La Camera può pertanto procedere alla discussione degli articoli del disegno di legge n.1696-B.

La ripartizione dei tempi riservati all'esame degli articoli sino alla votazione finale è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori *(vedi resoconto stenografico della seduta del 30 maggio 2002)*.

#### ***(Esame degli articoli – A.C. 1696-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato e accettate dalla Commissione.

Avverto che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, non saranno posti in votazione gli articoli già approvati dalla Camera e non modificati dal Senato.

Non sono stati pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti riferiti alle parti non modificate dal Senato.

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia *(vedi l'allegato A – A.C. 1696-B sezione 2)*.

**(Esame dell'articolo 1 - A.C. 1696-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A - A.C. 1696-B sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sull'unico emendamento presentato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione l'emendamento Leoni 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, questo non è sicuramente uno dei temi più importanti tra quelli che affronteremo oggi, però in qualche modo è emblematico. Noi, al di là di alcuni emendamenti di merito che illustreremo, abbiamo cercato quantomeno di far sì che il testo tornasse ad essere quanto più possibile simile a quello licenziato dalla Camera, che, pur non essendo bellissimo (anzi, presentava degli elementi fortemente criticabili), era comunque dichiaratamente migliore di quello prodotto dal Senato.

Questo è uno degli emendamenti tipici che invita la maggioranza a tornare sulle posizioni che la maggioranza stessa aveva espresso, a gennaio, in quest'aula. Altrimenti, vorrei avere una spiegazione da parte del Governo del perché al Senato abbia deciso di inserire anche l'ARAN in questo sistema di spoliazione dei dirigenti. Evidentemente, se non vi saranno dichiarazioni convincenti da parte del Governo,

noi manterremo la richiesta di votare questo emendamento e inviteremo la maggioranza ad essere coerente con se stessa ed a ripristinare il testo che, convintamente, solo qualche mese, fa aveva votato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i>	.....	436
<i>Maggioranza</i>	.....	219
<i>Hanno votato sì</i>	.....	196
<i>Hanno votato no</i>	..	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e votanti</i>	.....	433
<i>Votanti</i>	.....	431
<i>Astenuti</i>	.....	2
<i>Maggioranza</i>	.....	216
<i>Hanno votato sì</i>	.....	254
<i>Hanno votato no</i>	..	177).

**(Esame dell'articolo 2 - A.C. 1696-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A - A.C. 1696-B sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Leoni 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 2.1

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, qui c'è un'evidente contraddizione in termini. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2, reca un vizio che, in qualche modo, noi, come minoranza, abbiamo contribuito a creare.

Come l'Assemblea certamente ricorderà, in occasione della discussione in prima lettura, noi, come minoranza avevamo presentato un testo alternativo. Con quel testo alternativo ci proponevamo di fornire al Governo e all'Assemblea, in merito alla questione posta dal Governo relativa alla vicedirigenza (questione che noi non dividevamo nel merito), l'opportunità e l'occasione di valorizzare i dipendenti pubblici che, per meriti e competenze, potevano, in qualche modo, aspirare a svolgere funzioni di tipo dirigenziale. A tal fine avevamo formulato una norma che prevedeva che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, potessero delegare, per alcune materie e per un periodo di tempo determinato, a dipendenti che ricoprissero le posizioni funzionali più elevate, funzioni di carattere dirigenziale. Questo nostro testo alternativo fu una delle poche modifiche approvate dall'Assemblea ma nessuno di noi si era accorto ed io per primo — di questo, evidentemente devo scusarmi; me ne sono accorto solo dopo, quando sono entrato in possesso del testo coordinato finale — che abbiamo messo in essere un regime duale, per cui da un lato abbiamo la vicedirigenza e, dall'altro la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali a personale che non è vicedirigente. Dunque, abbiamo creato un

sistema di grande confusione che io credo valga la pena di sistemare nel corso di questa seconda lettura.

Del tutto incongruo, poi, è quanto ha fatto il Senato inserendo, in questo comma, la previsione della non applicazione dell'articolo 2103 del codice civile che, sicuramente non deve essere inserito qui. Il richiamo è corretto ma dovrebbe essere inserito nell'articolo 19 al comma 1, perché quella è la sede esatta e propria per il riferimento alla previsione normativa dell'articolo 2103 del codice civile.

Questa è la prima — ce ne sarà più d'una, ed avremo l'occasione e il comodo di esaminarle nel corso di questa mattina — delle molte incongruenze che questo testo presenta. Tali incongruenze potevano essere sistemate tranquillamente, per consentire l'approvazione di una legge che, anche se non condivisa da noi, poteva però essere applicata senza creare situazioni assurde e paradossali quali questa norma, sicuramente, creerà.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	432
<i>Votanti</i> .....	431
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	197
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti .....	439
Votanti .....	438
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	220
Hanno votato sì .....	242
Hanno votato no ..	196).

**(Esame dell'articolo 3 - A.C. 1696-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 1696-B sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro per l'emendamento Peretti 3.8, altrimenti il parere è contrario. Su tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 3 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Oricchio, l'emendamento Peretti 3.8 è già stato ritirato.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma non ne ero a conoscenza. Confermo comunque il parere contrario su tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò alcune considerazioni di carattere generale propeedeutiche all'illustrazione dell'emenda-

mento in oggetto, emendamento di tipo soppressivo ed al quale, sul punto, ne seguiranno altri. Mi riferisco, in particolare, al comma 7 dell'articolo 3, che estende, in sostanza, il sistema dello *spoils system* prevedendo la decadenza degli incarichi dirigenziali con riferimento ai dirigenti generali, al direttore generale, anche degli enti pubblici vigilati dallo Stato, che sono moltissimi. Secondo questa modifica apportata dal Senato gli incarichi dovranno cessare entro 60 giorni e saranno riattribuiti con provvedimento amministrativo da parte del Governo ledendo - anticipo un tema che senz'altro sarà ripreso - anche l'autonomia contrattuale che regola questa materia, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, materia vive e sensibile che le confederazioni sindacali hanno già evidenziato e sollecitato ponendola all'attenzione anche del Presidente Ciampi.

Voglio anche dire che questa ennesima modifica legislativa in direzione dello *spoils system* si pone in un periodo caratterizzato, come sappiamo, da un bipolarismo incompiuto, da una transizione costituzionale interrotta, da un federalismo dell'abbandono, che si traduce, nelle politiche del Governo, in una sorta di schizofrenia istituzionale fatta, da un lato, di rivendicazioni di nuova *devolution* (come nel disegno di legge La Loggia, in particolare per quel che riguarda le funzioni sanitarie e non solo), e, dall'altro, però, da politiche di centralismo esasperato (si veda la legge Lunardi ed anche gli altri mille esempi che ci sono stati offerti da questo scorcio di legislatura).

Nel frattempo nulla è stato fatto sul piano della semplificazione amministrativa, come peraltro rilevato da uno studio ufficiale di cui il ministro Frattini, proprio ieri, ha reso noti i risultati. Non è pensabile francamente che le uniche politiche di rilievo costituzionale in materia di pubblica amministrazione siano esclusivamente improntate al sistema dello *spoils system*, cioè della rottura di un delicato equilibrio, delicato e problematico equilibrio, tra indirizzo politico ed autonomia

gestionale. Questo è un principio cardine della nostra costituzione (l'articolo 97 della Costituzione parla di imparzialità, e l'articolo 98 della stessa prevede che i pubblici funzionari siano al servizio della nazione), è un principio ribadito più volte nell'Assemblea Costituente (pensiamo alle tante proposizioni di Costantino Mortati tra tutti), ma è anche un principio consolidato nella tradizione costituzionale dell'Europa continentale. Esso è posto a presidio esattamente del fatto che la pubblica amministrazione debba rendere servizi uguali per tutti i cittadini, indipendentemente dalla maggioranza politica del momento, anche perché essa esprime, in senso più complessivo, una dipendenza dallo Stato e non dal Governo.

Vorrei con ciò ricordare che questo principio si è consolidato nella legislazione degli anni novanta anche durante il dicastero Frattini e che oggi la lesione dell'equilibrio tra indirizzo politico e autonomia gestionale dei dirigenti è un fatto grave e di rilievo costituzionale, che non porta alcun utile risultato sulla strada dell'efficienza.

Sotto questo profilo, poche settimane fa la Corte dei conti ha rassegnato in una sua relazione gli elementi conoscitivi che denunciano il mancato funzionamento dei controlli di gestione interni alla pubblica amministrazione e il mancato funzionamento del Secin, ossia dei servizi di controllo interno di produttività e di verifica del conseguimento dei risultati. Questa è la strada che occorre sviluppare, mantenendo, invece, in equilibrio e nella distinzione le diverse funzioni. Spetta, certamente, all'indirizzo politico fissare gli obiettivi generali e verificare l'efficienza e la produttività, ma non giova seguire scorciatoie improntate alla logica del controllo dei dirigenti e delle funzioni dirigenziali da parte della politica e, per il vero, alla lesione di quel rispetto della professionalità e dell'autonomia che devono essere riconosciuti ai *manager* pubblici.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Bressa 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	430
Votanti .....	428
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	215
Hanno votato sì .....	194
Hanno votato no ..	234).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, stiamo esaminando il comma 7 dell'articolo 3 di questo provvedimento che, per la sua tecnicità e complessità, può non apparire di immediata comprensibilità per tutti (quando dico per tutti non mi riferisco, ovviamente, ai colleghi parlamentari ma ai cittadini italiani). Questa norma determina l'introduzione nel nostro ordinamento del sistema di *spoils system*. Ciò avviene con una brutalità e scientificità che, in qualche modo, devono essere sottolineate. Abbiamo appena votato un emendamento che mirava a riportare il testo nella sua formulazione originaria, così come era stato approvato dalla Camera.

Al Senato, hanno pensato bene di allargare il sistema dello *spoils system* anche ai direttori generali di tutti gli enti pubblici vigilati dallo Stato. Ciò significa che abbiamo perpetrato una vera e propria rottura istituzionale, perché non si riconosce più agli enti pubblici vigilati e ai consigli di amministrazione alcuna autonomia relativamente alla propria organizzazione e al proprio governo. È un atto di incredibile gravità.

Tuttavia, questo atto di gravità incredibile — che, in prima lettura il Governo e questa Camera non si erano sognati di immaginare e che, invece, la fervida im-

maginazione del Senato ha confezionato e ci ha trasmesso — si aggiunge all'impianto di fondo di questa legge, che è l'unico vero motivo per cui la si vuole approvare. Si tratta di una legge che scassa in maniera abbastanza considerevole meccanismi innovatori molto forti, approvati con il consenso di tutto il Parlamento nella precedente legislatura.

Quando dico con il consenso di tutto il Parlamento non mi riferisco solo al fatto che furono votati da maggioranza e opposizione, ma al fatto che rispetto a tali norme la minoranza di allora, oggi maggioranza, aveva dato contributi importanti. Voglio ricordare solo uno per tutti questi contributi in termini di elaborazione e di approfondimento anche culturale.

Nella passata legislatura il decreto legislativo n. 80 del 1998 prevedeva la possibilità per il Governo di cambiare 50 alti dirigenti pubblici, cioè le figure di vertice, le figure apicali della pubblica amministrazione, quelle figure che costituiscono lo snodo tra politica e amministrazione. In tale occasione — e ricordo che stavamo parlando della possibilità di cambiare 50 persone, non dell'automatismo del cambiamento come si prevede adesso — l'onorevole Frattini, che era autorevole membro della minoranza, nella Commissione bicamerale per la riforma amministrativa diceva: la mancata riconferma dei dirigenti da parte del Governo che entra in carica può destare perplessità. Frattini proponeva pertanto: il Governo in questione motivi il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale in modo da chiarire che la mancata conferma del medesimo incarico non è dovuta ad un'assenza di affinità politica. Proponeva, altresì, l'introduzione di un collegio di garanzia a cui il dirigente non confermato potesse rivolgersi. Ripeto, stavamo parlando di 50 persone.

Sapete di quante persone stiamo parlando oggi? Oltre a quelle 50 persone vi sono 4.500 dirigenti generali di seconda fascia e 1.050 dirigenti di prima fascia, di cui oltre 500 degli enti pubblici controllati. Di fronte alla possibilità, non alla certezza, di muovere 50 persone si chiedevano meccanismi di motivazione e di verifica forti e

che non vi potessero essere arbitri di tipo politico. Adesso stiamo parlando di 5.000 persone, cioè 100 volte tanto, e ciò avviene senza nessuna garanzia perché avviene per effetto di legge, stracciando contratti di diritto privato che nel frattempo sono stati fatti dalla pubblica amministrazione e da privati cittadini.

Dov'è la cultura della garanzia? Dov'è la modernità che prevede la possibilità di verificare i risultati dei dirigenti e, sulla base di questi, procedere ad una loro riconferma o meno? Vi è un altro aspetto molto divertente di questa norma: tale brutale spoliazione varrà solo questa volta. Allora, non lo condivido ma potrei anche comprendere che vogliamo essere americani (non è la prima volta che questa maggioranza dichiara di essere americana) e, quindi, introdurre il sistema di *spoils system* all'americana. Sappiamo che non vi è possibilità di confronto tra la realtà italiana e quella americana dal punto di vista della pubblica amministrazione, ma poniamo per assurdo che potessimo anche accettare ciò. Ebbene, scopriamo che siamo americani solo questa volta perché dalla volta prossima questo meccanismo di spoliazione non vi sarà più (*Commenti del deputato Franz*). Allora, vorrei che i cittadini italiani sapessero cosa stiamo facendo qui oggi: un sistema di *spoils system* brutale che calpesta i diritti fondamentali di dirigenti che sono cittadini italiani e che, dal punto di vista della modernità della pubblica amministrazione (*Una voce dai banchi di Alleanza nazionale dice: «Basta!»*)...

**PRESIDENTE.** Chi dice «basta»? È una nuova formula? Uno si alza e dice «basta»? Chi dice «basta»?

Continui pure, onorevole Bressa.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Concludo, signor Presidente. Sarebbe più opportuno che «basta» lo dicesse l'opposizione che è obbligata a confrontarsi con proposte di legge di questo genere che tutto sono meno che serie e degne di un dibattito parlamentare (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

**SESA AMICI.** Credo anch'io che questo comma, del quale chiediamo la soppressione del secondo periodo del testo modificato dal Senato, riguardi una questione molto delicata e di grande rilevanza. Non si tratta soltanto della spoliazione di un sistema e d'altronde credo che ciò e il nervosismo di fronte alle argomentazioni del collega Bressa, testimoniano un punto di caduta verticale quando si ragiona di pubblica amministrazione.

Negli anni passati abbiamo ascoltato, anche da esponenti dell'attuale maggioranza, un ragionamento sull'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, legate soprattutto alla sua capacità di essere amica dei cittadini e non quindi un impaccio di ordine burocratico. Ciò veniva testimoniato dal grande lavoro svolto nella passata legislatura — anche con elementi di condivisione da parte dell'attuale maggioranza — relativamente al fatto che la pubblica amministrazione aveva bisogno di elementi di grande innovazione; un'innovazione che riguardasse soprattutto la sua capacità di autonomia e di determinazione nell'efficacia degli indirizzi anche politici. Ciò presupponeva — ed era stato fatto anche all'interno della prima stesura del testo alla Camera — un elemento di autonomia fra gli indirizzi politici e la gestione (che in genere spetta, nella pubblica amministrazione, ai dirigenti e soprattutto a chi svolge quelle funzioni di direzione di ordine generale).

Orbene, questo aspetto è stato modificato al Senato in senso peggiorativo, perché non si tratta semplicemente di una volontà politica che si nasconde dietro la tecnicità per imporsi. Ad esempio, il periodo che vogliamo sopprimere recitava prima (nel testo approvato in prima lettura alla Camera): « per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal ministro. » La revoca non era dettata semplicemente dall'essere o meno consenziente con una nuova forma politica, ma doveva essere ancorata ad un ordine di valutazione. In seconda lettura al Senato, questo periodo è stato così modificato: « i predetti incarichi cessano » — quindi quasi in maniera autoritativa — « il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione ». Ci chiarisca il Governo cosa significa l'ordinaria amministrazione quando si parla di alta dirigenza pubblica, ma soprattutto perché sono venuti meno quegli elementi di oggettività, connessi alle capacità ed alla titolarità di un diritto, anche del cittadino che svolge una funzione apicale, dirigente della pubblica amministrazione, che per essere rimosso aveva bisogno di questa previa verifica dei risultati negativi. Nel testo approvato in prima lettura vi era un'idea moderna del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, mentre nel testo riformulato al Senato vi è semplicemente un aspetto di tipo autoritativo della funzione politica anche rispetto alla pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leo. Ne ha facoltà.

**MAURIZIO LEO.** Sono francamente meravigliato dalle considerazioni e dalle osservazioni che i colleghi dell'opposizione hanno poc'anzi avanzato. Essi dicono che il provvedimento, in particolare questa norma, parla di *spoils system*, introducendo nell'ordinamento meccanismi attraverso i quali i dirigenti di posizioni apicali e i dirigenti di seconda fascia se ne vanno a casa. Ma forse essi dovrebbero ricordare che nella precedente legislatura dei meccanismi di *spoils system* strisciante sono stati adottati: erano definiti *spoils system* all'amatriciana. Essi venivano attuati in modo semplice, attraverso la contrattua-

lizzazione. In precedenza, i dirigenti, sia di prima sia di seconda fascia, assumevano le loro posizioni attraverso concorsi regolari; diventavano dirigenti di seconda fascia o, attraverso la nomina da parte del Consiglio di ministri, diventavano dirigenti di prima fascia.

I precedenti Governi, nel 1999, introdussero il meccanismo della contrattualizzazione: caddero quindi tutte le posizioni di dirigente di prima e di seconda fascia. Molti validissimi dirigenti si trovarono così a vagare nelle diverse stanze dei ministeri, senza far nulla: gente capace, che forse non era in perfetta sintonia con il ministro *pro tempore*.

Quindi, ci lamentiamo di ciò, invece di verificare che questa normativa è sulla stessa lunghezza d'onda di quella Bassanini?

Pregherei, dunque, i colleghi dell'opposizione, prima di fare queste valutazioni, di documentarsi, di ragionare bene sui testi normativi da loro approvati e sull'azione di Governo che loro, in modo puntuale ed attento, hanno attuato fino ad oggi (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo...

MARCO BOATO. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Boato, ricordavo che c'era ancora qualcuno che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Grazie per il «qualcuno»; comunque, non si preoccupi, può capitare a tutti una disattenzione.

Condivido pienamente ciò che su questo comma 7 hanno affermato sia il collega Bressa sia, in modo complementare nelle sue argomentazioni, la collega Amici. E vorrei aggiungere — lo dico senza eccessiva polemica, perché cerco di avere rispetto, anche se adesso il collega non sta ascoltando — che, ogni volta che si parla di questo argomento, c'è il deputato Leo che interviene. In realtà, onorevole Leo, lei

— lo dico con ironia, in quanto rispetto tutti e, soprattutto, coloro che hanno idee diverse dalle mie — dovrebbe chiedere, a fine seduta, la parola per fatto personale. Infatti, ogni volta lei interpreta queste norme, che si applicano a migliaia di dirigenti, in base al fatto — che informalmente ho appreso — che lei ha avuto una disavventura non in quanto parlamentare, ma in quanto dirigente, se non sbaglio, alle finanze; insomma, ha avuto un problema (*Una voce dai banchi del gruppo di Alleanza nazionale*: «Tu ce l'hai dalla nascita!»).

Non posso affermare che lei abbia ragione o torto, ma sappia che ha, comunque, il mio rispetto in quanto, quando capita di subire una disavventura nella propria carriera professionale, è evidente che si resta feriti.

Tuttavia, non è possibile che, quando si affrontano norme di questo genere, una disavventura di carattere personale — uso un eufemismo, che vuole essere anche un po' *soft* — debba diventare la chiave interpretativa e di lettura di una normativa che riguarda l'intero ordinamento.

Il discorso che lei ha svolto oggi, infatti, è identico a quello che ha fatto quando voi avete approvato in prima lettura questo disegno di legge. Dunque, non è possibile che le sue motivazioni, che si basano sull'esperienza cui lei ha indirettamente alluso, valgano in entrambi i casi.

Infatti, nel testo approvato in prima lettura alla Camera, si prevede...

ANGELA NAPOLI. Si parla della pubblica amministrazione, non è un fatto personale!

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, per cortesia! Prego, onorevole Boato.

MARCO BOATO. ...che: «Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal

Ministro.». In tale disposizione, riecheggiano, in qualche modo, le posizioni sostenute dall'onorevole Frattini, in quell'ambito così limitato, all'epoca in cui era un esponente dell'opposizione di centro-destra, vale a dire nella scorsa legislatura.

Tuttavia, onorevole Leo, il testo è stato radicalmente modificato dalla maggioranza di centrodestra al Senato. Infatti, adesso si prevede: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura.» e si aggiunge: «I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione.». Si tratta di due meccanismi completamente diversi e, se già in prima lettura non condividevamo il testo, la formulazione attuale è ancor più criticabile, in quanto vi è un automatismo brutale e generalizzato che lascia allibiti.

Credo che, poi, nell'applicazione di questo provvedimento, la quantità di contenziosi che si apriranno creerà più problemi al Governo di quanti riuscirà a risolvere questa forma brutale e generalizzata di *spoils system*. Onorevole Leo, se il suo caso è stato ricordato in riferimento al testo votato originariamente dalla Camera — da lei, non da noi —, non vedo come possa essere chiamato a sostegno della validità del testo, completamente diverso, assolutamente discutibile e non condivisibile, che è stato approvato dal centrodestra al Senato. O valeva il primo discorso che lei ha fatto qualche mese fa o vale quello che ha fatto oggi, oppure, il suo caso personale dovrebbe valere a giustificare lo *spoils system* generalizzato da parte del Governo di centrodestra. Con tutto il rispetto e la simpatia che le porto — e lo dico sinceramente, perché, quando si è feriti personalmente, si può avere una spinta particolare — non è ammissibile che questa situazione specifica venga portata a

giustificazione di un'operazione brutale e, dal punto di vista del nostro ordinamento, assolutamente inaccettabile.

DANIELE FRANZ. Boato, insomma!

MARCO BOATO. L'ha citato lui, non io (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!  
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	421
Votanti .....	420
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	211
Hanno votato sì .....	199
Hanno votato no ..	221).

Prendo atto che l'onorevole Carli ha erroneamente espresso un voto contrario e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 3.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei che anche i colleghi della maggioranza prestassero un minimo di attenzione ad osservazioni, che possono dispiacere ma che sono puntuali e di merito, anche su un provvedimento in terza lettura. Voi avete l'interesse politico, del tutto legittimo, che il testo sia approvato nella versione inviataci dal Senato, ma noi abbiamo il dovere di segnalare all'opinione pubblica e a chi ci ascolta cosa stiamo per approvare.

Siamo nell'ambito del comma 7 dell'articolo 3 che affronta il cosiddetto *spoils system* che io chiamerei, in modo più appropriato, « assalto alla dirigenza », perché di questo si tratta. Come è stato detto, siamo di fronte ad un mutamento di carattere strutturale. Con le stesse motivazioni che portarono, anche nella precedente legislatura, ad affrontare il tema dell'intervento sui settori apicali, di vertice della dirigenza, i 50 massimi dirigenti oggi diventano i 5 mila dirigenti di prima e di seconda fascia, compresi gli enti vigilati. Questo è il carattere del nuovo testo dell'articolo.

Ebbene, con questo emendamento cerchiamo almeno di far capire che gli impegni presi nel dibattito intervenuto tra il voto della Camera e quello del Senato non sono stati minimamente rispettati. E questo vogliamo dirlo anche ai colleghi della maggioranza. Cari colleghi, dopo il voto della Camera ci fu un'importante trattativa fra le organizzazioni sindacali ed il Governo, conclusa con un protocollo d'intesa che vide la partecipazione del Vicepresidente del consiglio, onorevole Fini. Ebbene, leggo testualmente che, in quel protocollo d'intesa, il Governo si impegnava, nell'ulteriore corso dell'iter legislativo del disegno di legge di riforma della dirigenza, a modificare quanto in quel provvedimento confliggeva con ciò che era contenuto nel protocollo e, in particolare, confermava pienamente il ruolo ed i contenuti del contratto collettivo vigente, nei vari aspetti di garanzia per le due fasce. Per quanto riguarda l'area della vicedirigenza e dei professionisti e le altre iniziative relative agli inquadramenti del personale, il Governo ribadiva che tali aspetti erano di competenza della contrattazione. Ebbene, con ciò che è stato fatto al Senato non si è tenuto minimamente conto dell'impegno preso con le organizzazioni sindacali.

Ora non vorrei introdurre il tema di cosa non è stato rispettato di quell'accordo, e cioè del fatto, ben più importante, che in esso si stabiliva anche che il Governo si impegnava a fare fronte nei contratti di lavoro al recupero dell'infla-

zione programmata e dell'inflazione reale, per il futuro e per quella pregressa, impegno che non è stato rispettato e che credo le organizzazioni sindacali e i lavoratori del pubblico impiego proporranno rapidamente all'attenzione della maggioranza e del Governo. Mi riferisco agli aspetti ordinamentali su cui si era preso questo impegno, in altre parole per fare sì che perlomeno nella modifica di fondo, che noi abbiamo considerato grave già nella discussione alla Camera, del rapporto fra politica e amministrazione (nel senso che si spostava l'asse da un criterio giusto di distinzione tra la politica e l'amministrazione, mettendo a carico di ciascuna una piena responsabilità di funzione distinguendo ciò che toccava alla politica ed alla sua responsabilità e ciò che toccava all'amministrazione e alla sua responsabilità) il contratto di lavoro fosse un punto di riferimento. Ebbene, noi proponiamo, con questo emendamento, che si aggiunga la previsione che per questi incarichi, che sono generalizzati e che a questo punto sono sottoposti ad una totale possibilità di rimozione, si faccia riferimento alle procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente. Quegli articoli, l'articolo 13 e l'articolo 35, dicono cose — io credo — utili ad una pubblica amministrazione che sia efficiente, che responsabilizzi i dirigenti e nella quale si rende conto del lavoro. Quei criteri, all'articolo 13, stabiliscono che gli incarichi devono essere affidati sulla base di criteri generali, fissano la durata di questi incarichi e stabiliscono come si può effettuare il controllo sull'attività della dirigenza.

Ebbene, se volete rispettare il contratto di lavoro e l'accordo stabilito con i sindacati, credo che sarebbe opportuno approvare questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leo, al quale ricordo che ha 30 secondi a disposizione. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO. Signor Presidente, cercherò di essere anche più breve. L'unica cosa per cui intervengo è che vorrei ricordare all'onorevole Boato che non ho parlato per fatto personale, perché so bene quale è ruolo di un parlamentare: è un soggetto che deve svolgere la sua attività in modo esponenziale, deve portare avanti gli interessi di tanti. È proprio in questo ruolo che io ho parlato. Forse a lei sfugge, ma io sono stato nominato da tutti i dirigenti dello Stato come loro rappresentante nel ruolo unico dei dirigenti e ho potuto vedere, in modo diretto e immediato, il malessere di tantissimi dirigenti che erano stati rimossi dalle loro posizioni e che si trovavano, come ho detto poc'anzi, a vagare nelle stanze dei ministri.

Il provvedimento che stiamo approvando, invece, consente un'altra cosa, molto più importante e molto più giusta: la ricollocazione questo personale all'interno delle stesse amministrazioni e non nel ruolo unico (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*). Lei può ben immaginare un dirigente del Tesoro che viene mandato, dopo tanti anni di prestigioso servizio, così, a scaldare le sedie nelle stanze incognite del ruolo unico. È bene fare questo? Questo volevo ricordarle: quindi, non ho parlato per fatto personale, ma ho parlato con cognizione della normativa. Infine, le consiglieri di rivedere la normativa e poi di parlarne nuovamente (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e dell'UDC(CCD-CDU)*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, con molta simpatia onorevole Leo: il suo discorso prova troppo. Comunque, lei è una persona talmente squisita che non merita di essere oggetto di una polemica sostanzialmente poco fruttuosa.

Invece, io vorrei affrontare il merito di questo emendamento. Qui facciamo riferimento alla possibilità, nel meccanismo di

sostituzione dei dirigenti, di utilizzare le procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Non leggerò questi articoli, ma citerò soltanto i loro titoli. L'articolo 13 è quello del contratto che stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali e stabilisce una cosa molto importante per cui il contratto è un atto bilaterale di natura privatistica, di definizione dell'incarico, che deve precisare la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico, il trattamento economico complessivo.

Siamo di fronte ad un vero e proprio contratto tra due parti e l'articolo 35 stabilisce quali debbano essere le verifiche e le valutazioni dei risultati dei dirigenti. Rileggo solo l'ultimo capoverso dell'articolo 35, il quale afferma: La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali, oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29. Tutto questo cosa vuol dire e perché lo ho voluto ricordare? Perché in un tempo non molto lontano, solamente qualche giorno dopo che fu approvato in prima lettura in quest'aula il disegno di legge, il 4 febbraio 2002 il Governo e le organizzazioni sindacali del pubblico impiego firmarono un protocollo d'intesa, il quale prevedeva che esecutivo ed organizzazioni sindacali si impegnassero reciprocamente su questi punti; cito solo i più significativi: Le parti riaffermano il carattere centrale irrinunciabile di una chiara ripartizione di ambiti tra legge ed atti pubblicistici da un lato e contrattazione collettiva e sistema di relazioni sindacali — integrato da altre forme di partecipazione sindacale — dall'altro. Proprio perché era stato approvato in questo disegno di legge che le normative qui presenti dovessero diventare vincolanti anche in sede di contrattazione sindacale, stabilendo un principio del tutto illogico —

ed anch'esso di dubbia costituzionalità —, vi è stato poi, a seguito dell'approvazione alla fine di gennaio, probabilmente un atto di respipiscenza del Governo che nel confronto con le organizzazioni sindacali ha ammesso di avere forse sbagliato.

È per questo che il Governo — è stato il ministro Frattini a firmare questo protocollo — ha affermato: In particolare, il Governo si impegna a perseguire il sopra detto criterio di riparto degli ambiti di competenza legislativa e contrattuale, nell'ulteriore corso dell'iter legislativo del disegno di legge di riforma della dirigenza statale, modificando quanto in quel disegno di legge confligge con ciò che è contenuto nel presente protocollo, in particolare confermando pienamente il ruolo ed i contenuti del contratto collettivo vigente nei vari aspetti di garanzia per le due fasce.

Dov'è l'impegno del Governo? Se il Governo davvero ha un'unica parola, deve esprimersi a favore di questo emendamento il quale prevede che, per l'assegnazione e la revoca degli incarichi, si utilizzino gli strumenti contrattuali che sono stati definiti tra pubblica amministrazione ed organizzazioni sindacali. Qui vi è l'impegno di non fare cose che vadano contro ciò che stabilisce il contratto. Qui per legge vengono, senza nessuna forma di garanzia, dichiarati decaduti 1.000 dirigenti generali e, potenzialmente, 4.500 dirigenti generali di seconda fascia. Dove sono le garanzie? Dov'è il rispetto da parte del Governo di un impegno preso il 4 febbraio di quest'anno — non mille anni fa — con le organizzazioni sindacali? Mi pare di capire, allora, che l'unica cosa che aveva in mente quella notte il Governo era di chiudere in fretta questo contratto per poter affermare che anche la pubblica amministrazione era dalla parte dell'esecutivo. Peccato che, per ottenere quel risultato, vi siate assunti degli impegni che oggi vi rifiutate di onorare. La prova è questa! Volete onorare questo impegno? Votate a favore di questo emendamento, se non lo voterete vuol dire che avrete strac-

ciato l'impegno che voi avete sottoscritto, non noi (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	420
<i>Votanti</i> .....	419
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	210
<i>Hanno votato sì</i> .....	191
<i>Hanno votato no</i> ..	228).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	413
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	187
<i>Hanno votato no</i> ..	226).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Signor Presidente, in questo caso proponiamo la possibilità di evitare a questo Governo un ingorgo micidiale. Con le due parole « possono cessare », anziché « cessano » cerchiamo di dare una via d'uscita a quello che sarà un autentico caos organizzativo per la pubblica amministrazione nei prossimi mesi.